

**MIGRANTI E PREPARAZIONE AI SACRAMENTI NELLA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA,
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA E DEL
MATRIMONIO**

Luigi Sabbarese
Pontificia Università Urbaniana

I. QUESTIONI SCELTE CIRCA I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

1. L'amministrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana a fedeli orientali affidati alla cura pastorale dell'Ordinario o del parroco latino

Nella teologia orientale e latina, l'iniziazione cristiana è un atto unico e indivisibile che introduce pienamente l'uomo nel mistero della salvezza. Nel battesimo l'uomo è liberato dal peccato, è rigenerato a vita nuova, è rivestito di Cristo ed è incorporato alla Chiesa, Corpo di Cristo. Nella crismazione del santo Myron (confermazione) il battezzato riceve il sigillo dello Spirito Santo che gli è dato in dono. L'Eucaristia è il compimento del battesimo e della crismazione che comporta la comunione alla vita divina e l'appartenenza alla comunità escatologica¹.

Secondo la tradizione orientale, il CCEO sottolinea l'unità dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana e regola la loro celebrazione ed amministrazione congiunta, confermando lo stretto legame esistente fra i sacramenti dell'iniziazione cristiana, quale deve risultare anche dal modo di celebrarli.² L'amministrazione del battesimo e della crismazione del santo Myron dev'essere congiunta o comunque poco distante nel tempo; la crismazione del santo Myron è amministrata, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, da un presbitero; la Divina Eucaristia è amministrata al fedele al più presto (*quam primum*), dopo il battesimo e la crismazione del santo Myron, secondo la norma del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*.

Nella tradizione orientale, l'intima unità dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana viene significata e manifestata liturgicamente con la loro celebrazione congiunta riguardo sia ai bambini sia agli adulti. «Non vi è dunque nessuna differenza, in pratica, fra l'ammissione di un bambino o di un adulto nella comunità ecclesiale; in entrambi i casi un essere umano, che apparteneva al "vecchio Adamo" per la sua nascita naturale, è introdotto alla "nuova vita" mediante la partecipazione al battesimo, alla cresima e alla comunione».³ Questo legame dei tre sacramenti significa l'unità del mistero pasquale, lo stretto rapporto fra la missione del Figlio e l'effusione dello Spirito Santo, l'unità dell'opera della Santissima Trinità, che viene a prendere dimora nei battezzati.⁴

Nella Chiesa latina i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana vengono amministrati distintamente nel tempo: «Il sacramento della confermazione viene conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione [...]» (CIC, can. 891), e «per poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore» (CIC, can. 913 § 1).

¹ Per l'intricata e problematica relazione tra Eucaristia e iniziazione cristiana e per la sua collocazione all'interno della triade dei sacramenti dell'iniziazione rinvio al mio contributo *Collocazione dell'Eucaristia tra i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Storia e documenti ufficiali recenti*, in G. RUYSSSEN (ED.), *The Holy Eucharist in Eastern Canon Law/La Divina Eucaristia nel diritto canonico orientale*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2010, 47-73

² CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione *Il Padre incomprendibile*, n. 57, in EV XV/125.

³ J.MEYENDORFF, *La teologia bizantina. Sviluppi storici e temi dottrinali*, Marietti, Casale Monferrato 1984, 233; cf. anche M. MARUSYN, *L'unzione col santo Myron*, in "Nuntia" II (1976), 13.

⁴ Cf. *Ordo initiationis christianae adultorum*, Typis Poliglottis Vaticanis 1972, nn. 34 e 36.

Nelle Chiese orientali non è lecito amministrare la Divina Eucaristia a chi è solo battezzato e non cresimato.⁵ La prassi latina di ricevere la cresima dopo la Divina Eucaristia, che è il culmine dell'iniziazione cristiana e il perfezionamento del battesimo e della cresima, è difficilmente comprensibile sia per ragioni disciplinari e liturgiche sia per ragioni dottrinali.

2. Il ministro del battesimo

A differenza di quanto avviene nella tradizione latina (cf can. 861 § 1 del CIC), il can. 677 del CCEO stabilisce che «§ 1. il battesimo ordinariamente è amministrato dal sacerdote; ma la sua amministrazione è di competenza, salvo il diritto particolare, del parroco proprio del battezzando o di un altro sacerdote su licenza dello stesso parroco o del Gerarca del luogo, la quale per grave causa legittimamente si presume. § 2. In caso però di necessità può lecitamente amministrare il battesimo il diacono o, quando questi è assente o impedito, un altro chierico, o un membro di un Istituto di vita consacrata o qualsiasi altro fedele; il padre o la madre, invece, se non è disponibile un altro che conosca il modo di battezzare».

Il can. 677 del CCEO non ammette il diacono come ministro ordinario del battesimo, ma solo in caso di necessità.⁶ Riguardo all'amministrazione del battesimo da parte di un pagano, in caso di necessità, la tradizione orientale non conosce questa possibilità, considerando il ministro come persona investita dallo Spirito Santo, e non solo come causa strumentale materiale del sacramento.

3. Il figlio minore di acattolici battezzato nella Chiesa cattolica

Il can. 681 § 5 del CCEO stabilisce: «Il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro». Il CIC non prevede una simile norma; per cui il ministro latino, nelle stesse circostanze, lecitamente battezza il bambino di cristiani acattolici se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro. In pericolo di morte, poi, il figlio di genitori orientali acattolici può essere battezzato da un ministro cattolico.⁷

Il can. 681 § 5 orientale non stabilisce a quale Chiesa viene ascritto il bambino battezzato da un ministro cattolico, orientale o latino, ma ovviamente il bambino appartiene alla Chiesa dei genitori. Infatti, non è il rito del battesimo che determina l'ascrizione di qualcuno ad una Chiesa *sui iuris*, ma la Chiesa alla quale sono ascritti i genitori, ai quali spetta la sua educazione; perciò in questo caso non si applica il § 1, 1° dello stesso can. 681 che stabilisce che «perché un bambino sia battezzato lecitamente si esige che vi sia fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica», e il can. 868 § 1, 1° del CIC che richiede che sia educato «nella religione cattolica». Anche la normativa sulla *communicatio in sacris* in entrambi i Codici, circa l'amministrazione dei sacramenti ai fedeli ortodossi, non comporta la loro ascrizione alla Chiesa cattolica. Il ministro cattolico lecitamente battezza il bambino, se i genitori lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro.⁸ «In questo caso, il battesimo non deve essere registrato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai genitori. Il ministro di rito latino, invece, non può accogliere la medesima richiesta, essendo tenuto alla norma del can. 868 § 1 del

⁵ M. MARUSYN, *L'unzione col santo Myron*, in "Nuntia" II (1976), 13.

⁶ Cf. "Nuntia" XV (1982), 15.

⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO-UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, Roma 2010, n. 9.

⁸ Cf. J.H. PROVOST, *Canon 681: Orthodox Parents Request Latin Baptism of their Infant*, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2000*, 164-167.

CIC, che non permette l'amministrazione del battesimo senza la fondata speranza che il battezzato sia educato nella religione cattolica. Ad ogni modo, occorre aver presente che ormai in parecchie città d'Italia esistono comunità e Chiese orientali non cattoliche con i loro sacerdoti legittimi. Tale fattispecie si presenta quindi molto raramente». ⁹ «Se i genitori cristiani non cattolici chiedono il battesimo del loro figlio nella Chiesa cattolica affinché sia cattolico, occorre valutare anzitutto le loro motivazioni e la realistica speranza della sua futura educazione cattolica, nonché le eventuali ripercussioni dell'atto nei rapporti ecumenici. La richiesta dovrà essere formalizzata per iscritto e il battesimo sarà registrato nel libro dei battesimi della corrispondente parrocchia cattolica (orientale o latina), annotando pure a quale Chiesa *sui iuris* cattolica appartiene il neobattezzato. Nella misura del possibile, il ministro sia un sacerdote cattolico orientale della Chiesa *sui iuris* a cui verrà ascritto il battezzando, e il battesimo sia amministrato secondo le prescrizioni liturgiche di tale Chiesa, che in genere ne prevedono il conferimento insieme alla crismazione (confermazione) e all'eucaristia. Se non è presente un ministro orientale della Chiesa a cui apparterrà il battezzando, il Vescovo diocesano potrà designare un sacerdote, anche latino, con la facoltà di amministrare, insieme al battesimo, la cresima, qualora si ravvisi una "grave causa", e l'eucaristia, seguendo il rito liturgico proprio del ministro celebrante, a meno che questi abbia la facoltà di biritualismo». ¹⁰

Tuttavia il can. 900 del CCEO prevede che il bambino possa essere accolto nella Chiesa cattolica se i genitori non si oppongono; in questo caso bisogna provvedere alla sua educazione nella fede della Chiesa cattolica e seguire le indicazioni del *Vademecum*: «I genitori cristiani non cattolici, quando chiedono il battesimo del loro figlio nella Chiesa cattolica perché sia cattolico e riceva un'educazione cattolica, nella misura del possibile devono presentare il proprio certificato di battesimo, per determinare a quale Chiesa *sui iuris* sarà ascritto il battezzando. Se i genitori appartengono a Chiese o comunità ecclesiali diverse, di regola il figlio sarà ascritto alla Chiesa *sui iuris* cattolica corrispondente a quella del padre. Non è conveniente scegliere per il figlio una Chiesa *sui iuris* non corrispondente a quella dei genitori. I figli di genitori ortodossi che chiedono il battesimo dopo aver compiuto il quattordicesimo anno di età possono scegliere liberamente di essere ascritti o nella Chiesa latina o in un'altra Chiesa rituale *sui iuris*. "Si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro ascrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura"». ¹¹

4. Il ministro della cresima

Per quanto riguarda il ministro della crismazione, a differenza di quanto avviene nella tradizione latina (cf. can. 861 § 1 del CIC), il can. 694 del CCEO prescrive: «Per tradizione delle Chiese orientali la crismazione del santo Myron è amministrata, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, da un presbitero».

Mentre nella Chiesa latina, «ministro ordinario della confermazione è il Vescovo» o anche «il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto comune o per speciale concessione della competente autorità» (CIC, can. 882), il can. 694 del CCEO conferma l'antica tradizione delle Chiese orientali, secondo la quale, ministro del sacramento della crismazione del santo Myron, celebrato insieme o fuori del battesimo, è il presbitero. È ovvio che se nella celebrazione del battesimo partecipa il Vescovo, anche in forma non ufficiale, è lui che deve conferire l'unzione crismale, mentre il sacerdote recita le altre preghiere.

Tenendo conto che nelle Chiese orientali il battesimo è amministrato ordinariamente dal sacerdote, mentre il diacono può lecitamente amministrarlo in caso di necessità (can. 677 del CCEO); considerando, poi, che per tradizione antica, a tutti i fedeli orientali, bambini e adulti, la crismazione del santo Myron viene amministrata congiuntamente col battesimo da un presbitero; e,

⁹ *Vademecum*, 10.

¹⁰ *Ibidem*, 11.

¹¹ *Ibidem*, 12-13.

infine, tenendo presente che la prima comunione viene amministrata ai fedeli orientali, bambini e adulti, al più presto dopo il battesimo e la crismazione del santo Myron (can. 697), dalle norme del CCEO sull'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana sorgono alcune questioni di indole interecclesiale circa il diritto da applicare nell'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana ai fedeli orientali affidati, a norma del can. 38 del CCEO, alla cura pastorale di un Ordinario o parroco latino.

Quando un presbitero latino battezza per un legittimo titolo un bambino di genitori orientali, lo deve anche cresimare, se è provvisto della facoltà di confermare; gli può anche amministrare al più presto la comunione. Inoltre, nel tempo successivo, il presbitero latino non deve rifiutare ai bambini orientali, battezzati e cresimati, la comunione sotto la specie del vino. Quando un presbitero orientale per un legittimo titolo battezza un bambino di genitori latini, non gli è lecito conferire anche i sacramenti della confermazione e della comunione. Lo potrebbe fare secondo le convenzioni eventualmente stipulate tra le Chiese orientali *sui iuris* e la Chiesa latina in questa materia.

Per la confermazione di un bambino acattolico da parte di un ministro cattolico «occorre fare presente che molto probabilmente questi ha già ricevuto i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. Se non ha ricevuto il sacramento della confermazione – eventualità piuttosto rara –, il ministro latino non può comunque cresimarlo».¹²

5. Preparazione al battesimo e istruzione cristiana

Quanto alla preparazione al battesimo, il can. 686 § 2 del CCEO stabilisce: «Il parroco provveda che i genitori del bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere la funzione di padrino, siano istruiti convenientemente sul significato di questo sacramento e sugli obblighi che ne derivano e siano preparati bene alla celebrazione del sacramento». La stessa norma prescrive il CIC al can. 851, 2°.

6. Il padrino latino nel battesimo di cattolici orientali

Il can. 685 § 1, 1° e 2° del CCEO stabilisce che, «perché uno possa adempiere validamente la funzione di padrino si richiede che sia stato iniziato ai tre sacramenti del battesimo, della crismazione del santo Myron e dell'Eucaristia, ed appartenga alla Chiesa cattolica [...]». La stessa norma prescrive anche il CIC al can. 874 § 1, 3°. Però, mentre nelle Chiese orientali difficilmente si verifica il caso di un battezzato non ancora cresimato, dato che battesimo e cresima vengono amministrati congiuntamente, nella Chiesa latina, la confermazione è rinviata sempre ad una età più matura. Perciò, il fedele latino che non è ancora confermato, mentre partecipa già alla comunione eucaristica, non può assumere validamente la funzione di padrino nel battesimo di un orientale.

7. Padrino battezzato non cattolico, ortodosso o protestante, nel battesimo di cattolici, orientali e latini

Per quanto riguarda l'ammissione di fedeli non cattolici alla funzione di padrino, il can. 685 § 3 del CCEO permette che, per una giusta causa, un orientale non cattolico (ortodosso) possa fungere da padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico. Mentre secondo il can. 874 § 2 del CIC, «non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo».

L'impedimento matrimoniale tra padrino e battezzato si contrae solo tra padrino cattolico e battezzato.

¹² *Ibidem*, 19.

8. L'annotazione del battesimo nel libro parrocchiale dei battesimi

Quanto all'annotazione del battesimo nel libro parrocchiale dei battezzati, il can. 689 § 1 del CCEO prescrive che il parroco del luogo dove è stato celebrato il battesimo deve annotare, nel libro dei battesimi, i nomi dei genitori, dei padrini e del ministro, il luogo e la data di nascita e di battesimo, aggiungendo anche l'annotazione della Chiesa *sui iuris*, alla quale il battezzato viene ascritto. Il CIC al corrispondente can. 877 § 1 non comprende la menzione di quest'ultima annotazione.

9. L'annotazione della cresima nel libro parrocchiale delle cresime

Quanto all'annotazione della crismazione negli appositi libri parrocchiali, la norma orientale stabilisce che «se la celebrazione della crismazione del santo Myron non si fa assieme al battesimo, il ministro è obbligato a informare il parroco del luogo dove è stato amministrato il battesimo» (CCEO, can. 695 § 2). È da notare, tuttavia, che nelle parrocchie orientali non ci sono in genere che i libri dei battezzati in cui si annota congiuntamente anche la cresima, mentre nella Chiesa latina il libro dei battesimi è distinto da quello delle cresime. Può pertanto accadere con una certa frequenza che nella certificazione canonica del battesimo di un fedele orientale, cattolico o ortodosso, non sia fatta alcuna menzione della cresima. Ciò non autorizza affatto il parroco cattolico, orientale o latino, a mettere in dubbio che sia stata conferita la cresima.¹³

II. QUESTIONI SCELTE CIRCA IL MATRIMONIO

1. Il matrimonio tra una parte cattolica latina e una parte cattolica orientale

Sia il CCEO, nel can. 778, sia il CIC, nel can. 1058, prescrivono che possono celebrare il matrimonio tutti coloro ai quali non è proibito dal diritto. Inoltre, sia il can. 1059 del CIC sia il can. 780 § 1 del CCEO stabiliscono che «il matrimonio dei cattolici, anche se una sola parte è cattolica, è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio».

Ovviamente, per «matrimonio dei cattolici» nel CCEO s'intende quello dei cattolici orientali, e nel CIC quello dei cattolici latini. Per «diritto canonico» nel CCEO s'intende quello orientale, comune e particolare (cann. 1493, 1490-1491). Per «diritto canonico» nel CIC s'intende quello latino, universale e particolare (cann. 11-13). Inoltre, tra le due discipline matrimoniali, orientale e latina, ci sono delle differenze in materia di impedimenti, di dispense, di consenso condizionato, e specie in materia di forma canonica e di ministro. In ambito matrimoniale, di regola, si applica il diritto delle persone e non quello del luogo di celebrazione del matrimonio.

Per quanto riguarda gli impedimenti, vige il principio secondo il quale, «l'impedimento, anche se sussiste da una sola delle parti, rende tuttavia invalido il matrimonio» (CCEO, can. 790 § 2; CIC/17, can. 1036 § 3). Per analogia questo principio potrebbe essere invocato anche in materia di dispense, di consenso condizionato, e specie di forma canonica, in quanto tutti i fedeli orientali sono tenuti a osservare il proprio rito in ogni luogo (OE 4 e 6; CCEO, can. 40 § 3).

2. Il diritto da applicare nel matrimonio tra una parte cattolica e una parte acattolica, ortodossa o protestante

¹³ Cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR L'UNITE DES CHRETIENS, Directoire *La recherche de l'unité*, n. 99a.

Il can. 780 § 2 del CCEO, che non ha equivalente nel CIC, è nuovo e presenta una sostanziale innovazione, rispetto alla legislazione precedente, codificando così la giurisprudenza dei Tribunali apostolici.¹⁴

Il canone recita: «Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata acattolica, salvo restando il diritto divino, è regolato anche: 1° dal diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale alla quale la parte acattolica appartiene, se questa Comunità ha un proprio diritto matrimoniale; 2° dal diritto al quale è tenuta la parte acattolica, se la Comunità ecclesiale alla quale appartiene è priva di un diritto matrimoniale proprio».

Il can. 780 § 2 tratta dei matrimoni misti tra orientali cattolici e battezzati non cattolici, ortodossi o protestanti, regolati non solo dal diritto divino e dal diritto canonico orientale cattolico, ma anche da quello della parte battezzata non cattolica. Siccome il matrimonio è stato fondato da Dio, esso è regolato dal diritto divino naturale o positivo, proposto autenticamente dal supremo magistero della Chiesa. Questo diritto divino vincola tutti gli uomini, battezzati o non battezzati. Ma, poiché il matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, e conferisce la grazia, cioè il matrimonio valido tra battezzati è *eo ipso* un vero sacramento, «e non in forza di un qualche automatismo, ma per la sua intima natura»,¹⁵ esso è regolato anche dal diritto canonico. La Chiesa cattolica, per istituzione divina dispensatrice della grazia sacramentale, ha il diritto di regolare per i suoi membri la celebrazione e l'amministrazione di tutti i sacramenti della salvezza.

Nei matrimoni misti,¹⁶ dunque, si applica anche il diritto proprio della Chiesa o Comunità ecclesiale alla quale appartiene la parte non cattolica, ortodossa o protestante. L'applicazione del diritto proprio delle Chiese o Comunità ecclesiali non cattoliche riguarda solo gli impedimenti dirimenti di diritto puramente ecclesiastico, cioè che non sono di diritto divino positivo o naturale secondo l'interpretazione autentica della Chiesa cattolica; inoltre, non riguarda le leggi circa i difetti e i vizi del consenso,¹⁷ lo scioglimento del vincolo, la convalidazione semplice e la sanazione in radice del matrimonio.¹⁸

3. Il giudizio sulla validità dei matrimoni degli acattolici, ortodossi e protestanti

Il can. 781 stabilisce: «Se talvolta la Chiesa deve giudicare della validità di un matrimonio di acattolici battezzati: 1° per quanto riguarda il diritto a cui le parti erano tenute al tempo della celebrazione del matrimonio, si osservi il can. 780 § 2; 2° per quanto riguarda la forma di celebrazione del matrimonio, la Chiesa riconosce qualsiasi forma prescritta o ammessa dal diritto al quale le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, purché il consenso sia

¹⁴ SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, Decisio Part., Nullitas matrimonii inter Orthodoxos absque ritu sacro initi declaratur, et modus procedendi in iisdem similibusque causis statuitur, 28 novembris 1970, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, collegit, digessit notisque ornavit Xaverius OCHOA, Vol. IV, Commentarium pro Religiosis, Roma 1974, col. 5927 [= OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. IV/5927]. ID., Decisio Part., De nullitate matrimonii inter duos Orthodoxos ritus byzantini-romeni initi absque ritu sacro, 7 iulii 1971, in OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. IV/6135; ID., Decisio Part., Matrimonium inter partes graeco-orthodoxam et anglicanam coram ministro anglicano initum declarari potest nullum ob defectum ritus sacri si partes ministrum orthodoxum in loco commode adire poterant, 18 aprilis 1972, in OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. IV/6257; ID., Sententia Part., Nullitas matrimonii inter schismaticos armenos contracti declaratur ob defectum forame seu ritus sacri, 23 novembris 1974, in OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. V/6891-6895.

¹⁵ COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, Propositiones *Foedus matrimoniale*, 6 decembris 1977, 2.4, in EV VI/493.

¹⁶ Per la disciplina generale rinvio al mio *Matrimoni misti*, in G. BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, 591-602.

¹⁷ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum I *Utrum vitium*, 25 novembris 1986, in AAS LXXIX (1987), 1132: il vizio di consenso per violenza o grave timore, di cui al can. 1103 del CIC (cf. CCEO, can. 825), si applica anche ai matrimoni dei non cattolici.

¹⁸ Cf. J. PRADER, *Labor Consultorum Commissionis circa canones de Matrimonio*, in "Nuntia" VIII (1979), 6.

stato espresso in forma pubblica e, se almeno una parte è fedele di una Chiesa orientale acattolica, purché il matrimonio sia stato celebrato con rito sacro».

Frequente si presenta il caso di cristiani protestanti divorziati che chiedono ai tribunali ecclesiastici cattolici la dichiarazione di nullità del loro matrimonio al fine di poter celebrare nuovo matrimonio con una parte cattolica. Il Vat. II distingue chiaramente gli ortodossi dai protestanti quanto all'ecclesialità e sacramentalità delle loro Chiese o Comunità. UR 19 prende atto che «bisogna riconoscere che tra queste Chiese e comunità [che comunemente passano sotto il nome di Riforma] e la Chiesa cattolica vi sono importanti divergenze, non solo d'indole storica, sociologica, psicologica e culturale, ma soprattutto d'interpretazione della verità rivelata». Il Concilio, in UR 22, riconosce il vincolo sacramentale proveniente dal battesimo che unisce queste Chiese e comunità con la Chiesa cattolica, ma sottolinea ugualmente che «specialmente per la mancanza del sacramento dell'ordine, [queste comunità ecclesiali da noi separate] non hanno conservato la genuina e integra sostanza del mistero eucaristico». Il Concilio, infine, riconosce esplicitamente a tutte le comunità religiose non cattoliche il diritto di «reggersi secondo norme proprie» (DH 4).

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con la nota sentenza del 28 novembre 1970 ha dichiarato nullo, per mancanza del rito sacro, il matrimonio contratto tra due ortodossi davanti al funzionario civile.¹⁹ La stessa Segnatura Apostolica, con la decisione del 7 luglio 1971, ha approvato la sentenza di un tribunale metropolitano negli Stati Uniti che aveva dichiarato nullo, per mancanza del rito sacro, il matrimonio tra un ortodosso e una protestante presbiteriana, celebrato davanti a un ministro presbiteriano.²⁰

Il CIC non fornisce una norma simile che regola il diritto da applicare quando la Chiesa è chiamata a giudicare della validità della forma di celebrazione del matrimonio di battezzati acattolici. I tribunali latini, dunque, dovevano far ricorso alla regola suppletiva del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, fino alla pubblicazione dell'Istruzione *Dignitas connubii* del 2005 che ora regola tale materia nell'art. 2 § 2: «Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica è regolato [...]: 1° dal diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale, alla quale appartiene la parte non cattolica, se tale Comunità ha un diritto matrimoniale suo proprio; 2° dal diritto in vigore presso la Comunità ecclesiale alla quale appartiene la parte non cattolica, se tale comunità è priva di un diritto matrimoniale suo proprio»²¹. Per l'esame della validità del matrimonio dei battezzati acattolici si deve osservare l'art. 4 della medesima Istruzione: «§ 1. Ogni qual volta il giudice ecclesiastico deve pronunciarsi sulla nullità di matrimonio di coniugi acattolici battezzati: 1° quanto al diritto, cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, si applica l'art. 2, § 2; 2° quanto alla forma della celebrazione del matrimonio, la Chiesa riconosce qualsiasi forma prescritta o ammessa nella Chiesa o nella Comunità ecclesiale di cui le parti erano membri al tempo della celebrazione del matrimonio, purché, se almeno una delle parti è fedele di una Chiesa orientale acattolica, il matrimonio sia stato celebrato con un rito sacro. § 2. Ogni qual volta il giudice ecclesiastico deve pronunciarsi sulla nullità di matrimonio contratto da due coniugi non battezzati: 1° la causa di nullità si svolge secondo le norme del diritto processuale canonico; 2° la nullità di matrimonio è decisa, fatto salvo il

¹⁹ In quella sentenza si afferma tra altro: «[...] tuto affirmari potest, mentem Ecclesiae fuisse et esse Orientales dissidentes exemptos voluisse a catholica forma servanda in matrimonii celebratione, minime vero a quavis seu omni forma [...]. Implicite proinde agnoscitur ab Ecclesia catholica, quod firmum semper orientales dissidentes habuerunt et habent, ea tantum matrimonia valida esse quae contrahuntur rito sacro [...]». Cf. SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, Sententia Part., Nullitas matrimonii inter Orthodoxos declaratur ex defectu formae seu ritus sacri in eius celebratione, 28 novembris 1970, in OCHOA, *Leges Ecclesiae* V/6394-6399.

²⁰ Cf. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. IV/6135; si vedano anche le altre decisioni in OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. IV/6257; OCHOA, *Leges Ecclesiae*, Vol. V/6891.

²¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas connubii*, da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 21.

diritto divino, in base alle norme del diritto cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio».²²

4. Sentenze di (dichiarazione di) nullità del matrimonio emesse dai tribunali delle Chiese ortodosse

La Chiesa cattolica riconosce la dichiarazione di nullità di un matrimonio emanata dalla Chiesa ortodossa, secondo le proprie leggi e i propri impedimenti posti per la validità, anche se tali impedimenti non esistono nell'ordinamento canonico cattolico, sempre che non siano contrari al diritto divino. La Chiesa cattolica non riconosce, però, il divorzio a motivo dell'adulterio, come avviene in alcune Chiese ortodosse, né l'applicazione del principio di *oikonomia* che considera contro il diritto divino, perché tali scioglimenti suppongono l'intervento dell'autorità ecclesiastica per rompere un patto matrimoniale valido.

Non è facilmente comprensibile il tipo di scioglimento operato nelle sentenze delle Chiese ortodosse e così si rimane nel dubbio. Nelle loro sentenze o decisioni è sconosciuta la distinzione fra "dichiarazione di nullità" e "annullamento" o "divorzio", e mancano, altresì, le motivazioni sottese alle decisioni emanate. Nel dubbio dobbiamo considerare il matrimonio valido fino a prova contraria certa, perché il matrimonio a norma del can. 779 del CCEO gode del favore del diritto.

Perciò, è sempre meglio, *ad cautelam*, esaminare la validità del matrimonio celebrato nelle Chiese acattoliche orientali nei nostri Tribunali e secondo la nostra legge canonica, per permettere un secondo matrimonio di un fedele ortodosso con un fedele cattolico. E questo perché nel caso di matrimonio misto fra un cattolico e un acattolico, il can. 780 del CCEO impone l'applicazione anche della legge canonica cattolica. E la legge cattolica nel can. 802 § 1 considera il vincolo di un precedente matrimonio come un impedimento dirimente di diritto divino, che non può essere dispensato da nessuno.

Di recente una nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha chiarito che «nell'ipotesi di un ortodosso divorziato che vuole sposare un cattolico, affinché possa contrarre un valido matrimonio, si esige che la parte ortodossa ottenga dai Tribunali ecclesiastici cattolici la dichiarazione di nullità del matrimonio precedente» con processo contenzioso ordinario o con processo documentale, nel caso di impedimento o difetto di forma; oppure con processo di dispensa *super rato* se il matrimonio non è stato mai consumato. «Il caso di un ortodosso che ha ricevuto dall'autorità della propria Chiesa una vera e propria dichiarazione di nullità del matrimonio e vuole sposare un cattolico, richiede un approccio differente. Affinché tali dichiarazioni siano riconosciute dalla Chiesa cattolica, occorre che siano accertate mediante procedura giudiziaria canonica [...]: a) il Tribunale di appello cattolico [...] deve decidere se sia sufficiente confermare con decreto la sentenza emanata dall'autorità ortodossa o, se necessario, ammettere la causa all'esame ordinario del secondo grado di giudizio (cf. cann. 1682 § 2 CIC e 1368 § 2 CCEO); b) il giudice di secondo grado di giudizio, nel processo documentale deve decidere se confermare la sentenza o rimandare la causa alla procedura ordinaria, cioè al tribunale di primo grado (cf. cann. 1688 CIC e 1374 CCEO)».²³

5. Impedimenti dirimenti e dispensa nei matrimoni tra una parte cattolica orientale e una parte cattolica latina

Secondo il can. 806 del CCEO, non può essere celebrato validamente il matrimonio con una persona rapita, uomo o donna. L'impedimento si estende sia alla donna, vittima di rapimento, sia all'uomo, vittima di rapimento. Non può essere celebrato validamente il matrimonio non solo con

²² *Ibidem*, 23.

²³ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa *Più volte*, quoad pondus canonicum divortii orthodoxi, 20 dicembre 2012, in "Communicationes" XLIX (2012), 357-359.

una donna rapita, ma anche con un uomo rapito. Mentre secondo il can.1089 del CIC, non può essere celebrato validamente il matrimonio con una donna rapita; non si prevede il caso dell'uomo rapito.

Secondo il can. 809 § 1 del CCEO, l'affinità dirime il matrimonio in qualunque grado della linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, mentre secondo il can. 1092 del CIC, l'affinità dirime il matrimonio solo nella linea retta in qualunque grado. Ciò significa che nel diritto orientale, non è valido il matrimonio celebrato, ad esempio, tra il marito e la sorella della moglie deceduta, e viceversa. Per cui, un vedovo latino può sposare la cognata orientale; invece, una vedova orientale non può sposare il cognato latino. Per la parte orientale è necessaria la dispensa, che può essere concessa dal Gerarca proprio della parte orientale.

L'impedimento di pubblica onestà, secondo il can. 810 del CCEO, sorge oltre che da un matrimonio invalido, dopo che si è instaurata la vita comune, e da un concubinato notorio o pubblico (come nel CIC, can. 1093), anche dall'instaurazione della vita comune di coloro che, essendo tenuti alla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, hanno attentato il matrimonio davanti a un ufficiale civile, oppure a un ministro acattolico. Questo impedimento dirime il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, come pure tra la donna e i consanguinei dell'uomo. Secondo il can. 1093 del CIC, l'impedimento di pubblica onestà sorge solo dal matrimonio invalido, oppure da concubinato pubblico e notorio, poiché il matrimonio civile, agli effetti della prova, è sempre stato considerato un matrimonio non esistente.²⁴

Nel CCEO esiste anche l'impedimento di parentela spirituale sorta dal battesimo. Secondo il can. 811 § 1 del CCEO, non può essere celebrato validamente il matrimonio tra il padrino e il battezzato e i suoi genitori. Questo impedimento è stato abrogato nel CIC. Il padrino latino può sposare la sua figlioccia orientale o la sua madre. Ma la sua figlioccia orientale o sua madre non può sposare il padrino latino. Per la parte orientale è necessaria la dispensa, che può essere concessa dal Gerarca del luogo proprio della parte orientale.

Infine, quanto agli impedimenti in genere, il can. 792 del CCEO ammette che per diritto particolare di una Chiesa *sui iuris*, per una causa gravissima, d'intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese *sui iuris* interessate e dopo aver consultato la Sede Apostolica, si possano stabilire altri impedimenti dirimenti, oltre quelli stabiliti nel Codice. Invece, il can. 1075 § 2 del CIC esplicitamente prescrive che «compete alla sola suprema autorità della Chiesa stabilire altri impedimenti per i battezzati». Qualora, dunque, una Chiesa orientale *sui iuris* stabilisse altri impedimenti, questi inciderebbero sui matrimoni tra latini e orientali, ascritti a quella Chiesa orientale, in base al principio, secondo il quale «l'impedimento, anche se sussiste da una sola delle parti, rende tuttavia invalido il matrimonio» (CCEO, can. 790 § 2). Inoltre, prima di stabilire impedimenti per diritto particolare, bisogna intendersi anche con i Vescovi latini che esercitano la loro potestà sullo stesso territorio.

Quanto alla dispensa dagli impedimenti, si possono prospettare diversi casi.

Nei territori dove è stata eretta una gerarchia per i fedeli di una Chiesa *sui iuris*, il proprio Gerarca del luogo può dispensare i suoi sudditi dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, a norma del can. 795 del CCEO. Ad esempio, in Francia dove esiste una eparchia armeno-cattolica, spetta al Vescovo eparchiale armeno dispensare i fedeli armeni dovunque dimorino entro il territorio della Francia; tale competenza non spetta all'Ordinario latino del luogo dove i fedeli armeni hanno il domicilio o il quasi-domicilio.

Nei territori, invece, dove non è stata eretta una gerarchia per i fedeli di una Chiesa *sui iuris*, il proprio Gerarca del luogo per quei fedeli è il Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della

²⁴ Cf. "Communicationes" XV (1983), 224.

Chiesa latina (cf. can. 916 § 5 del CCEO); egli può dispensare questi fedeli, suoi sudditi, dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, a norma del can. 795 del CCEO.²⁵

Nel matrimonio tra una parte orientale e una parte latina, competente per la dispensa dagli impedimenti di diritto ecclesiastico è il rispettivo Gerarca o Ordinario del luogo.²⁶

6. La forma canonica e il ministro nei matrimoni interecclesiali

Secondo il can. 828 § 1 del CCEO, «sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall'uno o dall'altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni [...]». Lo stesso canone nel § 2 esplicita il senso del rito sacro: «Questo rito si ritiene sacro con l'intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice». Il can. 1108 del CIC stabilisce che «sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure del diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, e alla presenza di due testimoni [...]». Anzi, il can. 1112 § 1 del CIC prescrive che «dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano [...] può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni». Il can. 1108 § 2 del CIC esplicita il senso di questa «assistenza»: «Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa».

Nella Chiesa latina, il segno sacramentale del matrimonio è solamente il consenso delle parti legittimamente manifestato. Il ministro assiste in qualità di testimone qualificato al matrimonio celebrato dagli sposi con lo scambio del consenso. Di conseguenza, l'Ordinario o il parroco latino possono delegare un diacono ad assistere ai matrimoni; anzi il Vescovo diocesano può concedere anche a un fedele laico, uomo o donna, la delega di assistere ai matrimoni, a norma del can. 1112 § 1 del CIC.

Nelle Chiese orientali il segno sacramentale del matrimonio consiste nel reciproco consenso delle parti legittimamente manifestato (CCEO, can. 817) e nel rito sacro, cioè nella benedizione del sacerdote, elemento essenziale della forma canonica e condizione per la validità del matrimonio.

Il diacono latino non può benedire il matrimonio sia tra una parte latina e una parte orientale, sia tra due orientali, perché contrario alla tradizione teologica e canonica delle Chiese orientali. I *sacri canones* dei primi secoli non permettono al diacono di benedire il matrimonio.²⁷

Quanto alla celebrazione del matrimonio fra cattolici orientali o fra una parte cattolica orientale e una parte cattolica latina o fra una parte cattolica latina e una parte ortodossa davanti a un fedele laico latino, in virtù del can. 1112 § 1 del CIC, gli Autori sostengono che tale matrimonio sarebbe invalido, per mancanza di rito sacro, dato che il fedele laico non può essere ministro del rito sacro, essendo questa potestà, nella disciplina orientale, connessa con l'ordine sacro e riservata al sacerdote.²⁸

Quanto ai matrimoni misti tra cattolici – orientali o latini – e ortodossi, il matrimonio è valido se viene celebrato da un sacerdote, cattolico o ortodosso (CCEO, can. 834 § 2; CIC, can.

²⁵ Ad esempio, in Francia dove non esiste una eparchia maronita, ma esiste l'Ordinariato per tutti i fedeli orientali, ad eccezione degli armeni e degli ucraini, spetta all'Ordinario latino dispensare i fedeli maroniti dovunque dimorino entro il territorio della Francia.

²⁶ Ad esempio, in Francia, nel caso di un matrimonio tra una parte latina e una parte armeno-cattolica, il matrimonio può essere validamente celebrato sia dal parroco latino sia dal parroco armeno (CIC, can. 1109; CCEO, can. 829 § 1), ma competente per concedere la dispensa è, per la parte latina, l'Ordinario latino del luogo, e, per la parte armena, il Gerarca del luogo armeno.

²⁷ Nelle *Costituzioni apostoliche* (381), «assegnammo ai Vescovi le funzioni del sommo sacerdozio, ai presbiteri quelle del sacerdozio, ai diaconi i servizi da offrire agli uni e agli altri [...]. Così, non è lecito al diacono offrire il sacrificio o battezzare o impartire la benedizione piccola e grande » (Libro VIII, 46, 10-11), in D. SPADA-D. SALACHAS, *Costituzioni dei Santi Apostoli per mano di Clemente*, 246.

²⁸ Cf. J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, ED, Roma 1993, 40.

1127 § 1). Bisogna in questo caso che gli Ordinari latini non deleghino un diacono o un laico. Nel matrimonio tra cattolici – orientali o latini – e protestanti o non battezzati, si richiede per la validità l'osservanza della forma canonica (CCEO, can. 828; CIC, can. 1108).

Quanto, poi, alla dispensa dalla forma canonica nel caso di matrimoni misti fra cattolici latini e protestanti o tra cattolici latini e non battezzati, l'Ordinario latino del luogo, in virtù del can. 1127 § 2 del CIC, può dispensare; invece per gli orientali, questa dispensa, secondo il can. 835 CCEO, è riservata alla Sede Apostolica o al Patriarca per gravissima causa. Per cui riteniamo che l'Ordinario latino non potrebbe dispensare dalla forma nel caso di matrimonio tra un orientale cattolico, suo suddito, con una parte protestante o con una parte non battezzata.

7. I testimoni acattolici nei matrimoni dei cattolici, orientali o latini

Nei matrimoni dei cattolici orientali sono ammessi come testimoni i cattolici latini, e viceversa; sono, altresì, ammessi alla funzione di testimoni anche i battezzati non cattolici.

8. Il matrimonio di due orientali acattolici dinanzi a un sacerdote cattolico

L'art. 43 del *Vademecum* chiarisce che la Chiesa cattolica, in forza dei cann. 1109 del CIC e 829 § 1 del CCEO, non è competente ad assistere al matrimonio tra due orientali non cattolici, in quanto non sono tenuti alla forma canonica²⁹. Tuttavia è permesso al Gerarca cattolico orientale, a tenore del can. 833 di autorizzare un sacerdote cattolico a benedire il matrimonio di due fedeli orientali non cattolici, purché si rispettino, cumulativamente, 5 condizioni: impossibilità di adire il proprio sacerdote ortodosso senza grave disagio, richiesta spontanea delle parti, assenza di ostacolo per la valida e lecita celebrazione, informazione previa dell'autorità della Chiesa orientale acattolica competente di almeno uno dei fedeli ortodossi. Quest'ultima condizione per alcuni Autori³⁰ è per la liceità e si tratta di autorizzazione da chiedere e ottenere dal Gerarca ortodosso, per altri³¹, invece, essa non è per la liceità e deve limitarsi alla mera informazione, non all'autorizzazione. L'informazione dovrebbe essere sempre fatta, anche a celebrazione avvenuta, in quanto si garantisce, in tal modo, la registrazione e gli effetti civili del matrimonio, cose cui deve provvedere l'autorità ortodossa, come prescrive l'art. 43 del *Vademecum*³².

Tale benedizione differisce dalla forma canonica; essa non conferisce la dignità sacramentale ai matrimoni celebrati in tal modo, anche se molte Chiese ortodosse riconoscono la validità naturale dei matrimoni celebrati senza il *ritus sacer* quando è impossibile recarsi dal sacerdote ortodosso.

Questa disposizione non è presente nel Codice latino, per cui gli Ordinari del luogo latini non godono di questa facoltà, se non l'abbiano ricevuta espressamente dalla Sede Apostolica³³.

9. Lo stato libero della parte orientale acattolica

Lo stato libero deve essere provato sia nel caso previsto dall'art. 43 del *Vademecum*, quando cioè il sacerdote cattolico riceve la facoltà dal Gerarca cattolico orientale di benedire il matrimonio tra due ortodossi, sia nel caso di matrimonio misto tra parte cattolica e parte ortodossa, gli artt. 44 e 45 prospettano due fattispecie diverse tra loro.

La prima fattispecie prevede la prova dello stato libero della parte orientale non cattolica durante l'investigazione prematrimoniale.

²⁹ *Vademecum*, 25.

³⁰ Così, ad esempio, J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, 73.

³¹ Così, ad esempio, H. ALWAN, *Commento al can. 833*, in P.V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, 714-715.

³² *Vademecum*, 25.

³³ *Ibidem*, nota 70.

La seconda fattispecie prospetta il caso della parte ortodossa sposata senza il rito sacro e poi divorziata; in questo secondo caso, per la prova dello stato libero, non è sufficiente l'investigazione prematrimoniale, ma è necessario ricorrere alla procedura giudiziale presso il tribunale ecclesiastico competente³⁴ quando sorga il dubbio sulla possibilità di celebrare matrimonio con rito sacro senza grave incomodo e sulla esistenza del battesimo di almeno una parte³⁵.

In questi due ultimi casi si ritiene che il tribunale ecclesiastico abbia strumenti più idonei ed efficaci al fine di comprovare l'impossibilità di adire il ministro sacro proprio e in tal caso sarà il tribunale a decidere se procedere per via documentale o con procedura ordinaria, oppure di comprovare se la parte ortodossa era validamente battezzata – e allora il matrimonio fu attentato – o invece il battesimo non era valido – e allora il matrimonio è da considerarsi valido anche se la forma fu solo civile –.

10. Quando la parte orientale acattolica è divorziata

L'art. 46 del *Vademecum* presenta il caso di dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiastiche ortodosse riguardanti matrimoni ortodossi falliti e, a seguito di pronuncia di divorzio civile, la parte ortodossa divorziata intende contrarre matrimonio canonico con una nuova comparte cattolica.

L'art. 46 precisa che «la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione di nullità. Permane quindi l'impedimento di legame, fino al momento in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecutiva da un tribunale ecclesiastico cattolico, oppure, se ne sussistono le condizioni, sia sciolto dal Romano Pontefice per inconsumazione o *in favorem fidei*»³⁶.

La dichiarazione di stato libero rilasciata da autorità ortodosse non è una dichiarazione di nullità. L'art. 46 fa suo il pronunciamento della Segnatura circa le dichiarazioni di stato libero rilasciate dalle autorità della Chiesa ortodossa romana³⁷.

Il tribunale ecclesiastico cattolico è competente a dichiarare nullo il matrimonio celebrato tra due ortodossi³⁸.

Se vi siano le condizioni si può seguire anche la procedura amministrativa di scioglimento per inconsumazione o in favore della fede.

Circa lo scioglimento per inconsumazione, deve essere certo che il matrimonio da sciogliere per tale via è rato, quindi sacramento; ed è tale solo quello contratto tra due battezzati; mentre, se almeno una parte non è battezzata si può percorrere la via dello scioglimento in favore della fede.

Circa la modalità di scioglimento *in favorem fidei* è stato osservato: «Non ha invece alcun ingresso, dato che l'ipotesi di partenza è che si tratti del matrimonio di due battezzati (acattolici

³⁴ Così si è espresso il SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Quaesitum Excellentissime Domine*, 3 ianuarii 2007, in "Periodica" XCVII (2008), 45-46.

³⁵ *Ibidem*, 25-26. Per un acuto e approfondito studio in merito si può vedere G.P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile*, in "Periodica" 97 (2008), 47-98; per una trattazione più sintetica ID., *Come si accerta lo stato libero di un ortodosso sposato civilmente*, in "Quaderni di diritto ecclesiale" XXI (2008), 244-255.

³⁶ *Vademecum*, 26.

³⁷ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Declaratio Relate ad quandam*, 20 octobris 2006, in "Communicationes" XXIX (2007), 66-67. Puntuali commenti alla dichiarazione in parola si trovano in P. GEFAELL, *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli*, in "Ius Ecclesiae" XIX (2007), 774-791; P. BIANCHI, *Dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiali ortodosse. Una recente dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in "Quaderni di diritto ecclesiale" XXI (2008), 256-265.

³⁸ Per tale problematica, anche alla luce di *Dignitas connubii*, artt. 2 e 4 § 1, rimando a L. LORUSSO, *Il diritto matrimoniale dei fedeli ortodossi nella Dignitas connubii*, in "Quaderni di diritto ecclesiale" XXI (2008), 227-243.

orientali), la possibilità di scioglimento del matrimonio cosiddetto *in favorem fidei*, che presuppone appunto come base di partenza un matrimonio non sacramentale»³⁹.

Ciò vale in riferimento stretto alla fattispecie della dichiarazione della Segnatura del 20 ottobre 2006, ma l'art. 46 del *Vademecum* prevede questa possibilità dello scioglimento in favore della fede, la quale va attuata unicamente quando almeno una delle due parti ortodosse non è battezzata o il cui battesimo è invalido.

³⁹ P. BIANCHI, *Dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiali ortodosse. Una recente dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in "Quaderni di diritto ecclesiale" XXI (2008), 264.